



Regione Lombardia

DECRETO N. 10818

Del 07/08/2026

Identificativo Atto n. 4189

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI CAPRIOLO, CERVO E MUFLONE IN CACCIA DI SELEZIONE NEI COMPENSORI ALPINI DI BRESCIA C.A.C. 1 PONTE DI LEGNO, C.A.C. 2 EDOLO, C.A.C. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, C.A.C. 4 BASSA VALLE CAMONICA, C.A.C. 5 SEBINO, C.A.C. 6 VALLE TROMPIA, C.A.C. 7 VALLE SABBIA, C.A.C. 8 ALTO GARDA PER LA STAGIONE VENATORIA 2026-2027 - L.R. N. 26 DEL 16.08.1993

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n. 7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della L.R. n. 19/2015 e all'art. 3 della L.R. n. 32/2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. n. 19/2015 e della L.R. n. 32/2015. Aggiornamento delle delibere n. X/4570 e n. X/4934", che ha indicato la data del 1° aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Considerato che:

- i Comprensori alpini di Caccia di Brescia hanno inviato alla Struttura Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca di Brescia (di seguito Struttura di Brescia) le relazioni tecniche, le proposte di prelievo, i relativi periodi e le modalità per la caccia di selezione al capriolo, cervo e muflone agli atti di questa Struttura;
- i censimenti relativi alle specie oggetto del provvedimento sono stati vidimati, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 26/1993, dal Corpo di Polizia Provinciale;

Viste:

- la documentazione tecnica (piani e schede) redatta dai tecnici faunistici dei Comprensori alpini soprarichiamati C.A.C. n. 1, n. 2, n. 3, n.4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 inviata con nota n. M1.2026.0122170 del 1/07/2026 all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 27 comma 8 della Legge Regionale n. 26/1993 e successive modifiche;
- la determinazione n. 132 del 02/07/2026 della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano "*Piano di gestione della ZPS it 2070402 "Alto Garda Bresciano" - art.11 delle N.T.A. espressione di parere in merito a proposte pervenute dal comprensorio alpino di caccia CA8: "intervento annuale di prelievo del cervo, del capriolo e del muflone per la stagione venatoria 2026/2027"*" prot. n. M1.2026.0123510 del 02/07/2026, con la quale la Comunità Montana, in qualità di Ente gestore della ZPS "Alto Garda Bresciano" esprime parere favorevole ai piani di prelievo di capriolo, cervo e muflone presentati dal C.A.C. 8, allegato al presente decreto (Allegato n. 5)



Regione Lombardia

Richiamato il parere di I.S.P.R.A. prot. M1.2026.0151485 del 29/07/2026, allegato al presente provvedimento (Allegato n. 1);

Considerato che con nota protocollo n. 124320 del 20/06/2023 l'Ente Parco nazionale dello Stelvio, a firma del Direttore del Parco stesso, comunica che nell'ambito del progetto di ricerca "Cascate trofiche", all'interno del settore lombardo dell'area protetta nella zona compresa tra Ponte di Legno – Val di Viso e Val delle Messi sono stati dotati di radiocollari e marche auricolari alcuni cervi; tenuto conto che tali animali sono stati trattati con farmaci anestetici e anti-agonizzanti e pertanto, essendo la loro carne non commestibile e potendosi escludere rischi per la salute umana, il Parco chiede a questa Struttura di inserire nel testo dei decreti degli ungulati la disposizione che vieta l'abbattimento dei cervi marcati;

Dato atto che nel parere rilasciato da ISPRA, si è rilevato un errore di calcolo relativamente al piano di prelievo del cervo relativo al CAC3; infatti, con riferimento alla conclusione del Piano della passata Stagione Venatoria 2025-2026, si evidenzia che gli animali prelevati nel Comprensorio sono stati n. 9 su 10 assegnati (uno eliminato dal piano in quanto conseguente a un sequestro derivante da atti di bracconaggio) e non n. 7. Pertanto, visti gli incrementi della popolazione e i relativi calcoli effettuati da questa Struttura, i capi prelevabili in rapporto al territorio utile alla specie, si ritiene d'assegnare al CAC 3 il prelievo di n. 15 capi;

Considerato il territorio agroforestale del Comprensorio Alpino di Caccia del CAC7 e considerate le densità rilevate attraverso i monitoraggi faunistici del capriolo nello stesso Comprensorio, questa Struttura regionale ritiene di assegnare al CA7 il prelievo di n. 6 capi;

Ritenuto, sulla base degli elementi conoscitivi della scrivente Struttura:

- di concedere, nei limiti indicati da I.S.P.R.A. il prelievo del capriolo nei CAC 6, CAC 7 e CAC 8;
- di concedere nei limiti indicati da I.S.P.R.A. il prelievo del cervo nel CAC 1, CA2, CAC 3, CA4, CA5, CAC 6, CAC 7 e CAC 8;
- di concedere nei limiti indicati da I.S.P.R.A. il prelievo del muflone nel CAC 5, CAC 6, e CAC 8;
- di accogliere le richieste di accorpamento di alcune classi avanzate da alcuni comprensori secondo le prescrizioni indicate da Ispra per la specie cervo;

Ritenuto, altresì, di disporre che:

- ogni animale prelevato dovrà essere portato al centro di controllo biometrico del CAC;
- dovranno essere compilate dal responsabile indicato da ciascun comprensorio oltre alle schede di rendicontazione e certificazione previste anche le Schede Ispra allegate (Allegato n. 2);
- in caso di mancato completamento dei piani di prelievo per il cervo e il muflone, entro il 14 dicembre 2026, i CAC potranno presentare a questa Struttura richiesta formale di prolungamento del periodo di prelievo esclusivamente per la chiusura del



Regione Lombardia

piano, inviando congiuntamente la Scheda allegato (Allegato n. 3) compilata in ogni sua parte;

- nell'ipotesi di prolungamento fino al 31 dicembre per la specie cervo e muflone il prelievo non dovrà essere effettuato in aree che si sovrappongono ai quartieri di svernamento del camoscio opportunamente individuati e cartografati;
- i capi prelevati nel suindicato periodo di prolungamento saranno assegnati secondo le modalità previste da ciascun CAC;
- per CAC 8, visto il numero di capi in rapporto agli abilitati per la caccia al cervo, si autorizza l'utilizzo di una 4° fascetta per la specie cervo (*Cervus elaphus* L.) al fine del completamento del piano di prelievo;

Richiamato l'art. 27 comma 5 della legge regionale n. 26/1993, al fine di poter verificare la "presenza certificata nei tre anni precedenti di galliformi e ungulati" si dispone che per ciascun animale prelevato il cacciatore dovrà comunicare in tempo reale alla Polizia Provinciale e al responsabile ungulati o delegato del CAC nel quale è stato prelevato l'animale, le coordinate geografiche del prelievo, anche tramite posizione whatsapp o google maps;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti, ed in seguito alla ricezione del parere di I.S.P.R.A. e della Comunità Montana Alto Garda;

Richiamata la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e considerati i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la D.G.R. del 10/11/2025 n. XII/5276 "XII Provvedimento Organizzativo 2025", con la quale nell'allegato A è stato affidato al Dr. Andrea Massari l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia.

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2026/2027 la caccia di selezione al capriolo, cervo e muflone nei Compensori Alpini di Caccia secondo le quantità, i periodi, modalità ed accorpamenti delle classi per sesso ed età indicati nell'Allegato n. 4 al presente provvedimento;
3. che l'attività venatoria si svolga secondo la disciplina vigente in materia ed in particolare:



Regione Lombardia

- ogni Comprensorio può disporre modalità di prelievo e disposizioni particolari purché in linea con la normativa vigente e con il presente decreto e le invii alla competente Struttura regionale e alla Polizia Provinciale;
- si prescrive che, laddove si sia proceduto all'accorpamento delle classi, nel prelievo realizzato venga rilevata la classe effettiva (MII, MIII, MIV, FI, FII secondo le linee guida I.S.P.R.A.) e la suddivisione corretta venga riportata nella Relazione dell'anno successivo e nell'Allegato n. 3 da consegnare a questa Struttura entro il termine del 10 febbraio 2027;
- i prelievi devono essere realizzati senza l'ausilio del cane segugio, nel rispetto del regolamento provinciale per il prelievo selettivo degli ungulati e di tutte le altre norme legislative e regolamentari vigenti;
- secondo il regolamento provinciale e le successive disposizioni regionali non è consentito prelevare più di 3 capi di ungulati (escluso il cinghiale) per ogni comprensorio di iscrizione nel territorio di competenza della Struttura A.F.C.P. di Brescia, ad eccezione di quanto disposto per il CAC 8 (possibile quarta fascetta per la specie cervo);
- Il cacciatore deve segnalare, prima dell'inizio della caccia, le località o le zone in cui intende effettuare il prelievo secondo modalità definite dal comitato di gestione interessato, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
- in caso di abbattimento il cacciatore deve informare il Comitato di gestione e la Polizia Provinciale che provvedono all'aggiornamento del piano autorizzato e al controllo del capo, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
- per ciascun animale prelevato il cacciatore dovrà comunicare in tempo reale alla Polizia Provinciale e al responsabile ungulati o delegato del CAC nel quale è stato prelevato l'animale, le coordinate geografiche del prelievo, anche tramite posizione whatsapp o google maps;
- dovranno essere compilate dal responsabile indicato da ciascun comprensorio oltre alle schede di rendicontazione e certificazione previste anche le schede Ispra allegate (Allegato 2);
- Il cacciatore può conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia campioni biologici dei capi prelevati secondo quanto disposto col decreto della DG Sanità citato in premessa;
- in caso di mancato completamento dei piani di prelievo per il cervo e il muflone, entro il 14 dicembre 2026, i CAC potranno presentare a questa Struttura richiesta formale di prolungamento del periodo di prelievo esclusivamente per la chiusura del piano, inviando congiuntamente la Scheda allegato (Allegato n. 3) compilata in ogni sua parte;
- nell'ipotesi di prolungamento fino al 31 dicembre per la specie cervo e muflone il prelievo non dovrà essere effettuato in aree che si sovrappongono ai quartieri di svernamento del camoscio opportunamente individuati e cartografati;
- i capi prelevati nel suindicato periodo di prolungamento saranno assegnati secondo le modalità previste da ciascun CAC;



Regione Lombardia

- questa Struttura ritiene di assegnare al CAC 3 il prelievo di n. 15 capi di cervo, visti gli incrementi della popolazione e dai calcoli effettuati da questa Struttura dei capi prelevabili in rapporto a territorio utile alla specie;
 - questa Struttura regionale ritiene di assegnare al CA7 il prelievo di n. 6 capi considerato il territorio agroforestale del Comprensorio Alpino di Caccia del CAC7 e le densità rilevate attraverso i monitoraggi faunistici del capriolo nello stesso Comprensorio;
 - per il CAC 4 il prelievo del cervo venga effettuato per n. 19 animali sulla sponda sinistra orografica del fiume Oglio e per n. 5 animali sulla sponda destra dello stesso;
 - per CAC 8, si autorizza l'utilizzo di una 4° fascetta per la specie cervo (*Cervus elaphus* L.) al fine del completamento del piano di prelievo;
 - per quanto concerne l'utilizzo delle munizioni contenenti piombo si rimanda a quanto previsto dal D.d.s. n. 10452 del 10/07/2024;
4. di dare atto che il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati, a tale proposito il Comprensorio interessato rende nota tempestivamente la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura A.F.C.P. di Brescia e alla Polizia Provinciale;
 5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati, alla Polizia Provinciale, al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia e all'I.Z.S.L.E.R. di Brescia;
 6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
 7. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia;
 8. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 come modificato dal Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19".

Il Dirigente
ANDREA MASSARI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.